

250.000 lire mensili rispetto a chi è stato posto in quiescenza dopo il 1° gennaio 1998 con i « sei scatti stipendiali »;

tra l'altro, l'interessato sostiene di aver presentato la domanda di collocamento nella riserva attraverso l'ente di assegnazione da cui questa sarebbe partita il 10 settembre 1996 per giungere a Roma solo nell'ottobre del 1996, quindi successivamente al blocco delle domande di ausiliaria —:

se risponda al vero che la domanda di riserva consegnata all'ente di assegnazione in data 10 settembre 1996 sia giunta a Roma nell'ottobre successivo;

se siano ipotizzabili soluzioni e quali per porre rimedio alla paradossale situazione in cui l'interessato si è venuto a trovare;

se siano allo studio degli interventi da parte del Governo per sanare le evidenti disparità verificatesi in conseguenza del succedersi delle disposizioni intervenute in materia. (3-06294)

\* \* \*

#### FINANZE

*Interrogazione a risposta scritta:*

MENIA. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

per il 31 dicembre 2000 è prevista la scadenza del regime agevolato della benzina per la provincia di Trieste ed alcuni comuni della provincia di Udine a seguito della decisione del Consiglio della Comunità europea del 17 dicembre 1999, n. 99/880/CEE;

per le importanti ricadute di ordine economico, occupazionale e sociale che la vicenda della benzina agevolata riveste per la provincia di Trieste e la fascia confinaria di quella di Udine, è auspicabile una forte iniziativa del Governo nazionale in sede europea, tesa ad ottenere non solo il rin-

novo del beneficio ma anche l'equiparazione dello stesso (oggi previsto all'articolo 3) a quello della zona franca di Gorizia (oggi previsto all'articolo 1);

è da precisarsi che il provvedimento con il quale è stato esteso a Trieste il contingente di benzina agevolata è strettamente correlato alla legge 1438/48, successivamente prorogata più volte e modificata definitivamente con la legge 700/75 relativa alla zona franca di Gorizia; e la stessa ha seguito un *iter* legislativo a sé stante con il decreto-legge n. 534 del 29 dicembre 1987. Con il decreto-legge n. 534 del 29 dicembre 1987, la proroga del provvedimento è stata fissata al 31 dicembre 1988 e, in sede di conversione del decreto, la legge n. 47 del 1988 ha modificato tale scadenza prorogando il provvedimento fino a nuovo riordino legislativo;

pertanto, tale situazione non cambierà fintantoché lo Stato italiano non provvederà all'emanazione della citata legge di riordino delle zone franche;

con la stessa legge n. 47 del 1988, il regime agevolato della zona franca di Gorizia è stato esteso alla provincia di Trieste ed ai comuni della provincia di Udine; successivamente l'articolo 7 della legge n. 129 del 1985 riconosceva una parificazione anche normativa con la provincia di Trieste in quanto la proroga veniva fissata anche per tali zone fino all'entrata in vigore della legge di riordino;

va ricordato che il provvedimento per la provincia di Trieste ed i comuni della provincia di Udine è stato prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino con legge 22 gennaio 1992, n. 17, che il Ministro delle finanze di allora, professor Gallo, in data 13 dicembre 1993, comunicava alla Comunità europea l'equiparazione di Trieste e dei comuni della provincia di Udine e Gorizia, onde inserire anche questo provvedimento nell'articolo in cui è inserita l'agevolazione per Gorizia. Da ultimo, come risulta da atti ufficiali, lo stesso attuale Ministro della finanze Visco aveva già sostenuto tale tesi nell'*iter* dello scorso rinnovo. A sostegno della stessa è

anche utile ricordare che Trieste ha ottenuto tale provvedimento sulla base delle stesse motivazioni che hanno portato la concessione a Gorizia, differenziata nel tempo solamente perché quando la stessa otteneva il provvedimento, Trieste non era ancora inserita nel territorio nazionale, avvenuto solamente nell'ottobre del 1954, e quindi solo successivamente poteva venir estesa l'unica agevolazione della zona franca della provincia di Gorizia;

si ritiene che la posizione geografica di Trieste dimostri chiaramente come la zona sia stata altamente penalizzata, forse più di quella di Gorizia, dagli eventi bellici della seconda guerra mondiale;

pertanto, se non viene abrogata la legge istitutiva della zona franca di Gorizia, non si possono togliere le agevolazioni solo alla provincia di Trieste perché in tal modo, oltre a compiere un ingiusto atto di disuguaglianza sotto il profilo sociale, si verrebbe a ripristinare una situazione di squilibrio tra due province omogenee;

per ultimo va ricordato che tale provvedimento riveste un'importanza rilevantissima anche per il locale ente camerale in quanto i fondi provenienti dalla benzina agevolata permettono di poter sostenere tutte quelle aziende speciali create dalla Camera stessa per lo sviluppo dell'economia locale. Un eventuale non rinnovo metterebbe a repentaglio anche tali strutture, non ultima l'occupazione di tutto il settore —:

quali iniziative abbia già svolto il Governo e quali intenda ancora svolgere per giungere al rinnovo della benzina agevolata per Trieste ed i comuni confinari della provincia di Udine;

quali altre iniziative abbia inoltre svolto per giungere al riconoscimento europeo dell'equiparazione dei comuni di Trieste e confinari della provincia di Udine alla zona franca di Gorizia, e dunque all'inserimento dell'agevolazione nello stesso articolo che riguarda Gorizia. (4-31577)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

### *Interrogazioni a risposta orale:*

MALAVENDA. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la sottoscritta si è recata, il giorno 21 luglio 2000, in visita presso il carcere di Secondigliano (Napoli) e che tale visita è stata dedicata per lunga parte al Centro terapeutico Diagnostico;

che durante tale visita ho avuto modo di incontrare numerosi detenuti affetti da Hiv e di constatare personalmente la gravità delle loro condizioni cliniche;

che oltre questi detenuti in Aids clamoroso ho avuto modo di incontrare detenuti affetti da gravi patologie invalidanti;

che in entrambi i casi il Tribunale di Sorveglianza aveva in più occasioni rigettato le istanze di incompatibilità o per incomprensibili motivi di pericolosità sociale (in un caso si trattava di un detenuto costretto su una sedia a rotelle, ammalato di cancro, privo della mano destra) o per un'interpretazione volutamente restrittiva della legge n. 231 del 1999;

che in molti casi i magistrati, pur riconoscendo l'incompatibilità del detenuto, affermano che il detenuto stesso può comunque rimanere in carcere in un Centro Clinico anche se, con l'aggravarsi di una patologia, tali centri sono nei fatti inidonei a fornire l'assistenza necessaria —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per modificare la legge n. 231 del 1999 ed il decreto attuativo del 22 dicembre 1999 al fine di rendere più agevole l'accesso alle misure alternative per i detenuti affetti da Hiv, così come era nello spirito della legge, e di rendere così concreta la possibilità di cura all'aggravarsi della patologia;

quali provvedimenti in particolare il Governo intenda adottare per evitare che a causa dell'interpretazione propria solo di alcuni tribunali (Napoli e Genova) i dete-